



Le novità in ambito di:

❖ legislazione ❖ prassi

✓ SETTORE DOGANALE



Vuoi ricevere la TaxNews e altre notizie da BDO direttamente via email?
Iscriviti alle nostre mailing list.

 Settore doganale

- ❖ Regolamento (UE) 2023/1594 del Consiglio del 3 agosto 2023 che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa contro l'Ucraina
- ❖ Comunicato stampa Commissione europea del 31 luglio 2023 - L'UE e le Filippine avviano un esercizio esplorativo per un accordo di libero scambio
- ❖ Regolamento delegato (UE) 2023/1656 della Commissione del 16 giugno 2023 che modifica il regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'iscrizione di pesticidi e sostanze chimiche industriali
- ❖ Provvedimenti relativi a misure Antidumping e Antisovvenzioni
- ❖ La Commissione europea ha adottato norme dettagliate in materia di attuazione del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM) durante la sua fase transitoria
- ❖ LEGGE 10 agosto 2023, n. 103. Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 13 giugno 2023, n. 69: Modifica Decreto legislativo n. 221/2017, con importanti variazioni in materia di Dual Use e misure restrittive dell'Unione europea
- ❖ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Informativa n. 508708/RU del 21 agosto 2023. Reingegnerizzazione AIDA - Esportazione e Transito: nuova road map di adesione alle fasi funzionali AES-P1 e NCTS-P5
- ❖ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Avviso del 02 Agosto 2023 - Contributo 2023 Stazione Sperimentale per le industrie delle essenze e dei derivati dagli agrumi



Regolamento (UE) 2023/1594 del Consiglio del 3 agosto 2023 che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa contro l'Ucraina

Con il regolamento in trattazione, il Consiglio europeo ha apportato modifiche al regolamento (CE) 765/2006, relativo alle misure restrittive applicate nei confronti della Bielorussia in virtù della situazione interna al Paese e del suo coinvolgimento nell'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina.

Di seguito le principali novità introdotte:

- divieto di vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona, entità od organismo in Bielorussia, o per un uso in Bielorussia, le armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni compresi nell'Allegato I del regolamento (UE) n. 258/2012 e di armi da fuoco e altre armi elencate nell'Allegato XVI del regolamento (CE) 765/2006;
- modifica dell'allegato V bis, contenente l'elenco dei beni e delle tecnologie che possono contribuire al rafforzamento militare e tecnologico o allo sviluppo del settore della difesa e della sicurezza della Bielorussia e di cui sono vietati vendita, fornitura, trasferimento o esportazione (*inseriti, ad esempio, moduli e assiemi elettronici, apparecchi fotografici e componenti ottiche, circuiti integrati elettronici, apparecchiature di fabbricazione e collaudo, dispositivi semiconduttori*);
- introduzione del divieto di vendita, fornitura, trasferimento o esportazione in Bielorussia, o per un uso in Bielorussia, di beni adatti all'uso nei settori aeronautico e spaziale, come elencati dal nuovo allegato XVII (rif. nuovo articolo *1 vicies bis*);
- modifica di alcune condizioni di applicabilità dei divieti previsti dagli articoli *1 sexies (beni e tecnologie a duplice uso)* e *1 septies (beni che possono contribuire al rafforzamento militare e tecnologico o allo sviluppo del settore della difesa e della sicurezza della Bielorussia)*.

Nel contempo, con il Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1591 del Consiglio del 3 agosto 2023, è stato modificato l'allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006, contenente l'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi soggetti a misure restrittive, cui sono state aggiunte 38 persone e 3 entità.

Per maggiori approfondimenti, si rimanda alla consultazione dei regolamenti e dell'Avviso pubblicato l'8 agosto dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.



Comunicato stampa Commissione europea del 31 luglio 2023 - L'UE e le Filippine avviano un esercizio esplorativo per un accordo di libero scambio

La Commissione europea e le Filippine hanno annunciato l'intenzione di avviare un processo esplorativo bilaterale volto a valutare la presenza di un'intesa reciproca su un eventuale Accordo di Libero Scambio (ALS).

Nel caso in cui tali valutazioni si concludessero positivamente, l'Unione europea e le Filippine potrebbero riprendere i negoziati per la conclusione di un ALS, avviati per la prima volta nel 2015, ma sospesi dal 2017.

Si ricorda che, attualmente, le Filippine beneficiano di preferenze commerciali nell'ambito del Sistema di Preferenze Generalizzate Plus (SGP+) dell'Unione europea, volto a incentivare lo sviluppo sostenibile e il buon governo e che concede l'accesso in esenzione dai dazi a buona parte dei prodotti originari di tale paese.



Regolamento delegato (UE) 2023/1656 della Commissione del 16 giugno 2023 che modifica il regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'iscrizione di pesticidi e sostanze chimiche industriali

Attraverso il regolamento in esame, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale UE Serie L n.210 del 25 agosto 2023, la Commissione europea ha provveduto a modificare il Regolamento UE n. 649/2012 sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose, che attua, all'interno dell'Unione europea, la convenzione di Rotterdam del 1998 sulla procedura di assenso preliminare in conoscenza di causa (*Prior Informed Consent - PIC*) per talune sostanze chimiche e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale.

In particolare, è stato modificato l'Allegato I di tale regolamento, contenente l'elenco delle sostanze chimiche soggette all'obbligo di notifica di esportazione (Parte 1), l'elenco delle sostanze chimiche assoggettabili alla notifica PIC (Parte 2) e l'elenco delle sostanze chimiche soggette alla procedura PIC (Parte 3).

Per maggiori informazioni e approfondimenti, si rimanda alla consultazione dei regolamenti citati e della [sezione dedicata al PIC](#) del sito dell'European Chemical Agency - ECHA (Agenzia europea delle sostanze chimiche).

Modifiche:	
1.	Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1595 della Commissione del 3 agosto 2023 e Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1596 della Commissione del 3 agosto 2023
Riferimento:	Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198
Prodotto:	Oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica
Origine:	Repubblica popolare cinese
Misura:	Dazio antidumping definitivo
Modifica:	inserimento di due soggetti tra i beneficiari di misure (aliquote) antidumping riservate ai nuovi produttori esportatori
Altro:	ADM - Comunicazione TAR n. 2023 -049 del 4 agosto 2023
2.	Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1597 della Commissione del 3 agosto 2023
Riferimento:	Regolamento di esecuzione (UE) 2023/265
Prodotto:	Piastrelle di ceramica
Origine:	India, Turchia
Misura:	Dazio antidumping definitivo
Modifica:	modifica della denominazione di un soggetto produttore esportatore
Altro:	ADM - Comunicazione TAR n. 2023 -050 del 4 agosto 2023
3.	Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1617 della Commissione dell'8 agosto 2023
Riferimento:	Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2011
Prodotto:	Cavi di fibre ottiche
Origine:	Repubblica popolare cinese
Misura:	Dazio antidumping definitivo
Modifica:	modifica delle aliquote del dazio antidumping riferite ad alcune società e dell'aliquota del dazio antidumping per i nuovi produttori esportatori della Repubblica Popolare Cinese non inclusi nell'elenco delle società che hanno collaborato alle relative inchieste
Altro:	ADM - Comunicazione TAR n. 2023 -051 del 10 agosto 2023

Apertura inchieste:	
1.	Avviso 2023/C 282/04 della Commissione dell'11 agosto 2023
Riferimento:	-
Prodotto:	esteri di alchilfosfato basati esclusivamente su catene laterali di una lunghezza pari a due o tre atomi di carbonio (comprese anche le catene alchiliche clorate) e con un tenore di fosforo di almeno il 9 % (in peso) e una viscosità compresa tra 1 e 100 mPa·s (a 20-25 °C), classificati con i numeri CAS (Chemical Abstracts Service) 13674-84-5, 1244733-77-4 e 78-40-0
Origine:	Repubblica popolare cinese
Tipologia:	Apertura di un procedimento (inchiesta) antidumping
Termine:	conclusione inchiesta entro 14 mesi - possibilità di introduzione di misure antidumping provvisorie entro 8 mesi
2.	Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1631 della Commissione dell'11 agosto 2023
Riferimento:	Regolamento di esecuzione (UE) 2022/433 della Commissione
Prodotto:	Prodotti laminati piatti di acciaio inossidabile, semplicemente laminati a freddo (NC 7219 31 00, 7219 32 10, 7219 32 90, 7219 33 10, 7219 33 90, 7219 34 10, 7219 34 90, 7219 35 10, 7219 35 90, 7219 90 20, 7219 90 80, 7220 20 21, 7220 20 29, 7220 20 41, 7220 20 49, 7220 20 81, 7220 20 89, 7220 90 20 e 7220 90 80)
Origine:	Indonesia
Misura:	Dazio compensativo definitivo
Tipologia:	Inchiesta sulla possibile elusione delle misure compensative in vigore (dazio compensativo definitivo) attraverso l'importazione da Taiwan, Turchia e Vietnam
Termine:	disposta la registrazione per 9 mesi delle importazioni nell'Unione dei prodotti interessati spediti da Taiwan, Turchia e Vietnam, a prescindere che siano dichiarati o no originari di Taiwan, della Turchia e del Vietnam
3.	Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1632 della Commissione dell'11 agosto 2023
Riferimento:	Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2012 della Commissione
Prodotto:	Prodotti laminati piatti di acciaio inossidabile, semplicemente laminati a freddo (NC 7219 31 00, 7219 32 10, 7219 32 90, 7219 33 10, 7219 33 90, 7219 34 10, 7219 34 90, 7219 35 10, 7219 35 90, 7219 90 20, 7219 90 80, 7220 20 21, 7220 20 29, 7220 20 41, 7220 20 49, 7220 20 81, 7220 20 89, 7220 90 20 e 7220 90 80)
Origine:	Indonesia
Misura:	Dazio antidumping definitivo
Tipologia:	Inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping in vigore (dazio antidumping definitivo) attraverso l'importazione da Taiwan, Turchia e Vietnam
Termine:	disposta la registrazione per 9 mesi delle importazioni nell'Unione dei prodotti interessati spediti da Taiwan, Turchia e Vietnam, a prescindere che siano dichiarati o no originari di Taiwan, della Turchia e del Vietnam

Apertura inchieste:	
4.	Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1637 della Commissione del 16 agosto 2023
Riferimento:	Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2092 della Commissione
Prodotto:	Esteri monoalchilici di acidi grassi e/o di gasoli paraffinici ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, in forma pura o incorporati in miscela (Biodiesel, NC ex 1516 20 98, ex 1518 00 91, ex 1518 00 95, ex 1518 00 99, ex 2710 19 43, ex 2710 19 46, ex 2710 19 47, 2710 20 11, 2710 20 16, ex 3824 99 92, 3826 00 10 ed ex 3826 00 90)
Origine:	Indonesia
Misura:	Dazio compensativo definitivo
Tipologia:	Inchiesta sulla possibile elusione delle misure compensative in vigore (dazio compensativo definitivo) attraverso l'importazione dalla Repubblica popolare cinese e dal Regno Unito
Termine:	Disposta la registrazione per 9 mesi delle importazioni nell'Unione dei prodotti interessati spediti dalla Repubblica popolare cinese e dal Regno Unito, a prescindere che siano dichiarati o no originari della Repubblica popolare cinese o del Regno Unito
5.	Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1649 della Commissione del 21 agosto 2023
Riferimento:	Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1930 della Commissione
Prodotto:	Legno compensato costituito esclusivamente da fogli di legno, di cui ciascuno strato ha uno spessore inferiore o uguale a 6 mm, avente strati esterni di legno di cui alla sottovoce 4412 33 e almeno uno strato esterno di legno di betulla, anche rivestito (NC 4412 33 10)
Origine:	Russia
Misura:	Dazio antidumping definitivo
Tipologia:	Inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping in vigore (dazio antidumping definitivo) attraverso l'importazione da Turchia e Kazakhstan
Termine:	Disposta la registrazione per 9 mesi delle importazioni nell'Unione dei prodotti interessati spediti dalla Turchia e dal Kazakhstan, a prescindere che siano dichiarati o no originari della Turchia e del Kazakhstan

Istituzione misure definitive:	
1.	Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1618 della Commissione dell'8 agosto 2023
Riferimento:	Riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping introdotte, in ultimo, dal Regolamento di esecuzione (UE) 2017/942 della Commissione
Prodotto:	Carburo di tungsteno, carburo di tungsteno fuso e carburo di tungsteno semplicemente miscelato a polvere metallica, attualmente classificati con i codici NC 2849 90 30 ed ex 3824 30 00 (codice TARIC 3824300010)
Origine:	Repubblica popolare Cinese
Tipologia:	Istituzione dazio antidumping definitivo
Aliquota:	33%
Altro:	ADM - Comunicazione TAR n. 2023 - 052 del 10 agosto 2023
2.	Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1647 della Commissione del 21 agosto 2023
Riferimento:	Riesame in previsione della scadenza delle misure compensative introdotte, in ultimo, dal Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1187 della Commissione
Prodotto:	Carta fine patinata, composta da carta o cartone patinati su una o entrambe le facce (ad eccezione di carta o cartone Kraft), in fogli o in rotoli, di peso uguale o superiore a 70 g/m ² ma non superiore a 400 g/m ² e con un indice di bianchezza (brightness) superiore a 84 (misurato secondo la norma ISO 2470-1), attualmente classificata con i codici NC ex 4810 13 00, ex 4810 14 00, ex 4810 19 00, ex 4810 22 00, ex 4810 29 30, ex 4810 29 80, ex 4810 99 10 ed ex 4810 99 80. Esclusi: rotoli adatti all'impiego in presse a bobina; carta e cartone a più strati
Origine:	Repubblica popolare Cinese
Tipologia:	Istituzione dazio compensativo definitivo
Aliquota:	12%; previste aliquote individuali ridotte
Altro:	ADM - Comunicazione TAR n. 2023 - 053 del 22 agosto 2023
3.	Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1648 della Commissione del 21 agosto 2023
Riferimento:	Riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping introdotte, in ultimo, dal Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1188 della Commissione
Prodotto:	Carta fine patinata, composta da carta o cartone patinati su una o entrambe le facce (ad eccezione di carta o cartone Kraft), in fogli o in rotoli, di peso uguale o superiore a 70 g/m ² ma non superiore a 400 g/m ² e con un indice di bianchezza (brightness) superiore a 84 (misurato secondo la norma ISO 2470-1), attualmente classificata con i codici NC ex 4810 13 00, ex 4810 14 00, ex 4810 19 00, ex 4810 22 00, ex 4810 29 30, ex 4810 29 80, ex 4810 99 10 ed ex 4810 99 80. Esclusi: rotoli adatti all'impiego in presse a bobina; carta e cartone a più strati.
Origine:	Repubblica popolare Cinese
Tipologia:	Istituzione dazio antidumping definitivo
Aliquota:	27,1%; previste aliquote individuali per alcune società
Altro:	ADM - Comunicazione TAR n. 2023 - 053 del 22 agosto 2023



La Commissione europea ha adottato norme dettagliate in materia di attuazione del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM) durante la sua fase transitoria

Il 17 agosto 2023 la Commissione europea ha adottato il *Regolamento di esecuzione del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM)*, in accordo con quanto previsto dal [Regolamento \(UE\) 2023/956](#) del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023 (Regolamento CBAM).

Le norme di attuazione disciplinano gli obblighi di comunicazione cui dovranno attenersi gli importatori, all'interno del territorio dell'Unione europea, di merci interessate dal CBAM durante il periodo transitorio (1° ottobre 2023 - 31 dicembre 2025).

In questa fase le merci che saranno oggetto delle nuove misure sono: *cemento, ferro e acciaio, alluminio, fertilizzanti, elettricità e idrogeno e determinati beni precursori*.

A partire dal 1° ottobre 2023, gli importatori dovranno comunicare le emissioni, dirette ed indirette, di gas a effetto serra incorporate nelle loro importazioni, senza effettuare pagamenti o adeguamenti finanziari. L'obbligo di comunicazione dovrà essere assolto attraverso un'apposita *relazione trimestrale* che dovrà essere presentata entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento (*la prima volta entro il 31 gennaio 2024*) attraverso l'apposito *registro transitorio* che verrà istituito dalla Commissione.

Il Regolamento di esecuzione fornisce informazioni dettagliate sulle modalità di calcolo delle emissioni incorporate e, solo per il primo anno, permette alle imprese importatrici di scegliere fra tre diverse metodologie di reportistica:

- *comunicazione completa secondo la nuova metodologia (metodo UE);*
- *relazione basata su sistemi nazionali equivalenti di paesi terzi;*
- *relazioni basate su valori di riferimento.*

Dal 1° gennaio 2025 sarà invece ammesso solo il metodo UE.

Al termine del periodo transitorio, l'Unione europea svolgerà un riesame in merito al funzionamento del CBAM e condurrà un'analisi, sulla base dei dati raccolti, volta a valutare i settori a cui estendere il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere e gli eventuali cambiamenti da apportare.

Dal 1° gennaio 2026, entreranno inoltre in vigore gli obblighi dichiarativi previsti dal Regolamento (UE) 2023/956 e verrà implementato il relativo sistema di pagamento basato sui certificati CBAM.

In attesa della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, il testo del Regolamento di esecuzione ed i suoi allegati, al momento, sono stati pubblicati esclusivamente nella sezione dedicata al CBAM del sito della Commissione europea, unitamente a una guida per gli importatori e a una guida per i gestori di impianti situati al di fuori dell'Unione europea.



LEGGE 10 agosto 2023, n. 103. Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 13 giugno 2023, n. 69: Modifica Decreto legislativo n. 221/2017, con importanti variazioni in materia di Dual Use e misure restrittive dell'Unione europea

Con la Legge in trattazione, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto 2023, è stato convertito in legge, con modificazioni, il DL 13 giugno 2023, n. 69.

Si ricorda che l'articolo 23 di tale Decreto Legge ha apportato modifiche significative al Decreto Legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, contenente la disciplina nazionale in materia di movimentazione dei prodotti *Dual Use* (Reg.(UE) 2021/821), di commercio di merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, la tortura o altri trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Reg. (UE) 2019/125) e di sanzioni relative alla violazione delle misure restrittive/embarghi commerciali stabiliti dall'Unione europea.

Alcune delle modifiche più significative apportate dal Senato in sede di conversione riguardano:

1. l'estensione delle procedure di controllo sui prodotti dual use non listati (non presenti nell'allegato 1 del Regolamento (UE) 2021/821), ai prodotti destinati, o che possano essere destinati, ad utilizzazioni contemplate dagli articoli 5 (prodotti di sorveglianza informatica) e 9 (prodotti sottoposti ad autorizzazione dagli Stati Membri per motivi di pubblica sicurezza o di rispetto dei diritti umani) del Reg.2021/821;
2. l'estensione dell'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.000 a euro 90.000:
 - agli operatori che non provvedano alla prevista trasmissione semestrale della lista riepilogativa delle operazioni effettuate in regime di autorizzazione globale individuale e
 - agli operatori che non presentino i documenti richiesti dall'autorità competente ai sensi dell'art. 17, comma 2 del Decreto (*documentazione giustificativa dell'effettivo arrivo nel Paese di destinazione del materiale autorizzato, della conoscenza del luogo, del tipo e dello stato di utilizzo dei prodotti e delle tecnologie oggetto di autorizzazione*)

Per maggiori approfondimenti, si rimanda alla consultazione del testo coordinato del DL 13 giugno 2023 e della versione aggiornata del [Decreto Legislativo 15 dicembre 2017, n. 221](#).



Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Informativa n. 508708/RU del 21 agosto 2023.
Reingegnerizzazione AIDA - Esportazione e Transito: nuova road map di adesione alle fasi funzionali AES-P1 e NCTS-P5.

Con l'informativa in esame l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha modificato la road map della precedente informativa sull'argomento (Prot. nr 117651/RU del 01 marzo 2023), come segue:

Data	Descrizione
Dall'8 giugno al 6 novembre 2023	Gli operatori economici <u>possono</u> aderire, in ambiente reale, alle nuove fasi funzionali dei servizi export e transito
Dal 7 novembre 2023	Gli operatori economici <u>devono</u> aderire, in ambiente reale, alle nuove fasi funzionali dei servizi export e transito

L'ADM comunica che ha ritenuto necessario posticipare la data di entrata in vigore delle nuove fasi funzionali a seguito delle interlocuzioni avute con l'Autorità europea della DG-TAXUD, le software house e le associazioni di categoria e in considerazione dell'andamento dei test in ambiente di addestramento e dell'utilizzo dei nuovi sistemi in ambiente reale.

L'Agenzia invita inoltre gli utenti a consultare periodicamente la sezione del sito istituzionale dedicata alla Reingegnerizzazione dei Sistemi Doganali per verificare eventuali aggiornamenti del materiale tecnico informativo e della sezione FAQ.



Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Avviso del 02 Agosto 2023 - Contributo 2023 Stazione Sperimentale per le industrie delle essenze e dei derivati dagli agrumi

La Stazione Sperimentale per le industrie delle Essenze e dei derivati dagli Agrumi (SSEA), svolge attività di ricerca e fornisce servizi sull'intero territorio nazionale, rappresentando un punto di riferimento nei settori analitico e tecnologico relativamente ai succhi di frutta, ai derivati agrumari, agli oli essenziali e ai prodotti aromatici, ai prodotti alimentari di origine vegetale in genere.

Attraverso l'avviso in esame, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha reso noto che, con decreto del Direttore della Direzione Generale per la Politica Industriale, l'Innovazione e le Piccole e Medie Imprese del Ministero delle Imprese e del Made in Italy datato 11 luglio 2023, è stato confermato per l'anno 2023 il contributo dell'1% sul valore delle importazioni dovuto a favore della "Stazione Sperimentale per le industrie delle essenze e dei derivati dagli agrumi", riscosso direttamente dagli Uffici dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Contatti:
BDO Tax S.r.l. Stp
customs@bdo.it

BDO è tra le principali organizzazioni internazionali di servizi alle imprese.

Milano
Viale Abruzzi, 94

Roma
Via Ludovisi, 16

Torino
Corso Re Umberto, 9bis

Bologna
Corte Isolani, 1

Treviso
Viale G. Verdi, 1

La Tax News dogane&accise viene pubblicata con l'intento di tenere aggiornati i clienti sugli sviluppi in ambito fiscale. Questa pubblicazione non può, in nessuna circostanza, essere associata, in parte o in toto, ad un'opinione espressa da BDO. Nonostante l'attenzione con cui è preparata, BDO non può essere ritenuta responsabile di eventuali errori od omissioni contenuti nel documento. La redazione di questo numero è stata completata il giorno 05 settembre 2023.

www.bdo.it



BDO Tax S.r.l. Stp, società tra professionisti, è membro di BDO International Limited, società di diritto inglese (company limited by guarantee), e fa parte della rete internazionale BDO, network di società indipendenti. BDO è il marchio utilizzato dal network BDO e dalle singole società indipendenti che ne fanno parte.

© 2023 BDO (Italia) - Tax News dogane&accise - Tutti i diritti riservati.